Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 119 CSAT 03
DEL 24 OTTOBRE 2017

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giuseppe Dacquì e Davide Giovanni Pintus, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 24 ottobre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.5/A
A.S.D. PATERNO' CALCIO (CT) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Alfio Luca Chiavaro.
Campionato Eccellenza Girone "B" Gara Città di Messina/Paternò Calcio del 14/10/2017.
C.U. n.113 del 18/10/2017

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Paternò Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione così come inflitta al proprio calciatore è ingiusta in relazione a quanto effettivamente accaduto poiché il gesto posto in essere dal sig. Chiavaro, seppur duro (tanto da determinare un calcio di rigore e la sua espulsione), è stato del tutto involontario essendosi limitato ad allargare il braccio mentre era in corsa con l'avversario accanto, per cui chiede che la stessa venga rideterminata in termini più equi.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 32' del 1° t. Il sig. Alfio Luca Chiavaro è stato espulso "*perchè colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario, dentro la propria area di rigore"*
In ragione di quanto sopra non trova riscontro la ricostruzione in punto di fatto resa dalla reclamante e pertanto il gravame non può trovare accoglimento valutato inoltre che la sanzione a carico del sig. Alfio Luca Chiavaro risulta congrua essendo stata, peraltro, irrogata, dal giudice di prime cure, nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett.b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.6/A
A.S.D. MUSSOMELI (CL) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore Susso Musa ed avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Natalino Lucchese.
Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Canicattì/Mussomeli del 15/10/2017.
C.U. n.113 del 18/10/2017.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Mussomeli impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che le sanzioni così come inflitte ai propri calciatori sono ingiuste in relazione a quanto effettivamente accaduto poiché il gesto posto in essere dal sig. Susso Musa sarebbe stato del tutto involontario in quanto trovandosi a terra a causa di uno scontro di gioco colpiva il portiere avversario che tentava, in modo violento, di rialzarlo da terra.
Mentre il sig. Natalino Lucchese altro non avrebbe fatto se non intervenire in difesa del proprio compagno nel momento in cui lo stesso veniva trascinato a forza fuori dal terreno di gioco.

Ragion per cui la reclamante chiede che le sanzioni vengano rideterminate in termini più equi.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che: "*al 33' del 2° t., mentre il gioco era fermo per la concessione di un calcio di rigore a favore della Società Canicattì nell'altra metà del campo i calciatori n.1 Drammeh Muhammed del Canicattì ed il n. 8 Susso Musa del Mussomeli si colpivano a vicenda con dei pugni alla testa e dopo che Susso è caduto a terra ha colpito con due pedate il Drammeh…. Sempre durante l'interruzione causata dalla rissa il sig. Lucchese Natalino n.2 della Società Mussomeli ha colpito con due violenti pugni al tronco un avversario, non identificato, che cadeva a terra"*.
In ragione di quanto sopra non trova riscontro la ricostruzione in punto di fatto fattane dalla reclamante ragion per cui il gravame non può trovare accoglimento in quanto le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure a carico del sig. Musa Susso e del sig. Natalino Lucchese risultano congrue e non suscettibili della benché minima riduzione in relazione a quanto dagli stessi commesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24/10/2017

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti

Il Segretario
Maria Gatto